



MOZIONE D'ORDINE

A norma dell'art. 43 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale

I sottoscritti Xausa Denis e Gigliola Topazzo, consiglieri del costituendo gruppo consigliere "Il Popolo di Gaglianico", con riferimento alla proposta di Deliberazione n. 13 del Consiglio Comunale del 24/06/2024, relativo alla "comunicazione della nomina della Giunta Comunale e del Vicesindaco"

Premesso che:

- La Proposta di Deliberazione n. 13 del Consiglio Comunale del 24/06/2024 con oggetto "Comunicazione della nomina della Giunta Comunale e del Vicesindaco" contiene oltre che la nomina degli Assessori e del Vicesindaco anche la comunicazione con cui il Sindaco, in violazione del dettato Statutario e Normativo vigente, conferisce deleghe ai "rimanenti" 4 Consiglieri Comunali della propria lista, ai quali non ha potuto "assegnare" un assessorato; nonché deleghe a 4 soggetti della propria lista elettorale non eletti in consiglio.
- La condotta posta in essere dal proponente della Deliberazione n. 13 raffigura una violazione della norma imperativa di legge nonché della Norma Statutaria e del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.

Considerato che:

- **Lo Statuto Comunale non prevede la nomina di "Consiglieri Coadiuvatori" della Giunta**
- **Lo Statuto Comunale non prevede la "figura" di "collaboratori volontari dell'Amministrazione"**
- **Ne lo statuto Comunale né la Normativa vigente prevedono che possano essere rilasciate "deleghe", se non agli Assessori nominati**
- **La Normativa vigente prevede che nei comuni al di sotto dei 5.000 abitanti il Sindaco possa delegare sino ad un massimo di 4 Assessori, e se previsto dallo Statuto, possa tra questi nominare uno o massimo due Assessori non eletti quali Consiglieri, non prevedendo, la Normativa vigente, lo Statuto Comunale ed il Regolamento sul funzionamento del Consiglio, la possibilità per il Sindaco di rilasciare deleghe a terzi**
- **Lo Statuto Comunale prevede espressamente che ai Consiglieri non Assessori possano tutt'al più essere attribuiti incarichi specifici e non "deleghe" tanto che l'art. 22 dello Statuto recita testualmente: "Il Sindaco può attribuire ad Assessori e Consiglieri incarico di svolgere attività di istruzione e studio di determinati problemi e progetti o di curare determinate questioni nell'interesse dell'Amministrazione. Tali incarichi non costituiscono delega di competenze e non abilitano allo svolgimento di un procedimento amministrativo che si concluda con un atto amministrativo ad efficacia esterna."**
- Il Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, all'art. 48, prevede espressamente che il Consiglio, su proposta del Sindaco, possa incaricare e delegare i Consiglieri (e solo i consiglieri) a:
a) Compiere studi ed indagini su oggetti particolari



b) Sovrintendere all'organizzazione di manifestazioni, convegni e iniziative analoghe su argomenti specifici patrocinati dal Comune

- La costituzione della "figura" di "Coadiuvatori" di Giunta, ovvero l'istituzione della figura di collaboratori volontari in settori specifici, con deleghe non temporalmente definite, e senza l'individuazione di oggetti particolari o eventi o convegni patrocinati dal Consiglio, risulta essere in contrasto con la Norma di legge, nonché con la Norma Statutaria e Regolamentare del comune di Gaglianico.

Tenuto conto che:

- 1) Da circa dieci anni le varie Amministrazioni locali, soprattutto quelle comunali, si sono sbizzarrite nel produrre nuove figure amministrative dalle caratteristiche le più ibride e colorite, utilizzando dei neologismi tra i più evocativi, che nella maggior parte dei casi si sono rivelati solo cappelli formali su equilibri politici in essere ed in altri, invece, pericolosi strumenti di distrazione di massa sulle effettive, e poco legittime, competenze affidate ai singoli soggetti.
- 2) Non tutte queste figure hanno avuto una copertura legislativa, e solo i Consigli Comunali Giovanili hanno visto la luce attraverso una disposizione legislativa diretta, la Legge 285 del 28 agosto 1997.
- 3) In alcuni casi, a seguito delle su menzionate nomine o conferimenti di deleghe improprie, si sono verificati anche contenziosi di natura politica e amministrativa e dove questi non sono stati sanati, i medesimi si sono tramutati in veri e propri contenziosi giurisdizionali davanti ai rispettivi Tribunali Amministrativi competenti.
- 4) Soprattutto per la figura del Consigliere Comunale Delegato sono stati spesi fiumi d'inchiostro per dimostrare tutto e il contrario di tutto in parecchi Consigli Comunali della Penisola, in particolar modo laddove si voleva far passare il Consigliere Comunale Delegato per una sorta di collaboratore del Sindaco o coadiuvatore della Giunta, mentre le deleghe e l'attività, alla fine, erano quelle surrogate da incarichi assessoriali.
- 5) **Gli effetti, in caso di opposizione a queste deleghe, sono del tutto prevedibili perché inficiano la stessa legittimità di quanto scaturisce dagli atti di questi ibridi soggetti istituzionali, presupposti di gravi conflitti amministrativi a più livelli.**
- 6) È altamente preoccupante che membri di un Collegio, peraltro appartenenti alla maggioranza, assumano una figura amministrativa (Consiglieri Comunali Delegati) che in ogni caso configgerebbe con quella originaria e legittimamente formata, determinando un abbattimento di quelle misure precauzionali, di cui è stata fatta previsione attraverso il combinato disposto di cui ai commi 1° e 2° dell'art. 78 del T.U.O.E.L, in materia di status e di condizione giuridica dell'amministratore locale, che permettono invece il rispetto dei principi di trasparenza e buon andamento della P.A. prevista, in forma generale ed astratta, dall'art. 97 della Carta Costituzionale.
- 7) Ai sensi dell'art. 42 c. 1 del T.U.E.L.: *"Il consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico – amministrativo"*. Risulta altamente preoccupante che il Sindaco nomini Consiglieri Delegati e Coadiuvatori dell'attività della Giunta e degli Assessori delegati, posto che gli stessi Consiglieri dovrebbero, per legge, controllare la sua azione di governo e quella della Giunta Comunale. Tale aspetto va a snaturare la figura del Consigliere comunale e risulta in contrasto con il dettano normativo vigente.
- 8) Al 3° comma del medesimo art. 42, vengono delineati quelli che sono i presupposti di un organismo di cui la terzietà collegiale, ma anche quella dei singoli componenti, risulta essenziale ai fini della corretta attuazione dei principi fondamentali della P.A., infatti in esso si prevede che il Consiglio Comunale partecipi alla definizione, adeguamento e soprattutto alla verifica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del singolo o dei singoli Assessori.



- 9) La posizione sia del Consiglio Comunale che dei singoli Consiglieri deve essere distante e terza rispetto all'azione politica e amministrativa del Sindaco e degli Assessori.
- 10) In particolare modo nessuna delega può essere rilasciata da parte del Sindaco che possa determinare una commistione di ruolo e di competenza tra i tre Organi Comunali: Sindaco, Giunta e Consiglio Comunale.
- 11) A garanzia che non vi siano commistioni tra il ruolo di Consigliere e l'operato della Giunta, l'art. 43 c. 3° prevede un obbligo giuridico per il Sindaco di rispondere entro 30 gg. al sindacato ispettivo di ogni Consigliere Comunale, ovvero ai sensi dell'art. 44 c. 2°, 1° par., la possibilità per il Consiglio Comunale di istituire, al proprio interno, una commissione d'indagine sull'Amministrazione, ovvero la restante, che si identifica in quella promossa e attivata dal Sindaco e dalla Giunta Comunale o dai singoli Assessori.
- 12) Una commistione funzionale verrebbe a far cadere i su richiamati principi normativi e permetterebbe, attraverso ingerenze e commistioni di poteri e funzioni, il crearsi di squilibri in cui interessi particolari prevarrebbero su quelli generali e dell'interesse comune pubblico, al cui servizio, questi organismi, sono posti.
- 13) Attribuire una delega per l'esercizio di compiti riguardanti singoli settori dell'amministrazione comunale a Consiglieri Delegati o Coadiuvatori, sarebbe carente sotto il profilo della legittimità poiché questa delegazione risulterebbe un modo subdolo per aumentare il numero degli assessori previsto per legge e contrario allo spirito di una spending review, ormai onnipresente nella macchina burocratica della Pubblica Amministrazione, che ne ha, peraltro, rideterminato recentemente la quantità.
- 14) Dottrina e giurisprudenza concordano che l'attribuzione di deleghe ai Consiglieri e poteri di rappresentanza, tanto più se generici, come nel caso specifico, siano normativamente vietate.
Tale orientamento trae la propria natura dalle previsioni di cui all'art. 6 del T.U.O.E.L, e da quanto previsto dall'art. 97 della Carta Costituzionale, ed in particolare con riferimento ai dettati normativi relativi al buon andamento ed efficienza della P.A., della sua trasparenza ed economicità, "laddove si escluda espressamente l'attribuzione di una delega generica o tesa ad attribuire competenze dell'Assessore a uno o più Consiglieri, ovvero conferendo al Consigliere il compito di coadiuvare l'assessore". Questa cornice si consolida attraverso il contenuto espresso da due sentenze dei Tribunali Amministrativi Regionali, quello della Puglia e quello della Toscana, già investiti dell'argomento.
- 15) Il TAR Puglia si è espresso in tal senso delimitando le funzioni dei Consiglieri Comunali Delegati a compiti per attività specifiche (nel caso di specie dette attività sono regolamentate dall'art. 48 del regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale di Gaglianico), con espresso divieto di partecipare alle sedute di Giunta, e di avere deleghe generali e statutariamente previste per gli Assessori della Giunta Comunale, nonché poteri ulteriori rispetto ad altri Consiglieri Comunali.
- 16) Il TAR Toscana, ha stabilito che il Consigliere Comunale Delegato non può essere chiamato a gestire direttamente un settore dell'amministrazione e quindi di rappresentare l'Ente (come invece viene previsto dal Sindaco nella proposta di deliberazione n. 13, dove vengono assegnate ai delegati e collaboratori deleghe per il "coordinamento delle politiche giovanili" deleghe di rappresentanza per rapporti con LILT e Fondo Edo Tempia , ecc...) , perché si troverebbe contemporaneamente nella posizione di controllato in quanto Consigliere Comunale Delegato e di controllore in quanto Consigliere Comunale, e che eventualmente questa figura deve, in ogni caso, essere prevista per Statuto, e deve essere precisato che tale incarico o delega non comporti poteri ulteriori rispetto a quelli degli altri Consiglieri e su dirigenti, funzionari e responsabili degli uffici e servizi.



Considerato inoltre che:

- 1) la figura del “Consigliere delegato” e del “collaboratore volontario” non è prevista dallo Statuto Comunale
- 2) non possono essere attribuite ai Consiglieri deleghe generali e che queste non devono essere di tipo assessoriale
- 3) l’approvazione da parte del Consiglio di Atti e proposte di deliberazione del Consiglio Comunale in violazione del dettato normativo e Statutario, possono generare l’invalidità e l’inefficacia dell’intero atto deliberato, con conseguente blocco dell’attività politica e deliberativa dell’Ente, non grave danno erariale per l’Ente di cui ne risulterebbero unici responsabili i promotori della deliberazione consigliare, nonché i consiglieri che hanno votato a favore della medesima
- 4) tutti gli atti approvati dalla Giunta Comunale nominata nell’atto viziato nella propria legittimità risulterebbero inefficaci con ulteriore danno erariale per l’Ente
- 5) che a seguito della presente mozione d’ordine di denuncia della violazione, l’adozione di provvedimenti in contrasto con il dettato normativo costituiscono azione di eccesso di potere da parte del promotore in concorso con Consiglieri che hanno provveduto ad una votazione favorevole della deliberazione in oggetto

Si deposita mozione d’ordine ai sensi dell’art. art. 77 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale affinché il Sindaco e il Consiglio Comunale si:

1. Impegno al rispetto dello Statuto Comunale, del regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale e delle previsioni del TOUEL
2. Impegno all’eliminazione nella proposta di deliberazione n. 13 del Consiglio, dopo l’elenco dei nominati assessori, del seguente capoverso di pagina UNO sino a pagina DUE:
“COMUNICA inoltre che:
- nell’espletamento delle funzioni la Giunta sarà coadiuvata, entro i limiti previsti dalla legislazione, dai seguenti consiglieri:
Consigliere Sig. BETTIO Franco nato a Biella il 02/05/1979, delega allo Sport e Sviluppo territoriale;
Consigliere Sig.ra MAGGIA Chiara nata a Biella il 08/01/2004, delega al Coordinamento delle Politiche giovanili, sito e APP comunale e comunicazione attraverso social media;
Consigliere Sig.ra REVELCHIONE Marina nata a Velletri il 13/05/1960, con ruolo di Capogruppo e delega al Turismo, Rapporti con ATL; gemellaggi, soggiorno marino anziani, politiche di incentivo al commercio;
Consigliere Sig.ra SALDI’ Carla nata a Biella il 01/08/1978, delega all’Istruzione e Politiche di prevenzione (abuso sostanze alcoliche, stupefacenti...);
- le seguenti persone collaboreranno volontariamente con l’Amministrazione nei settori sotto indicati:
Sig.ra ASPESI Pia nata a Biella il 13/09/1968, Stili di vita (rapporti con LILT e Fondo Edo Tempia; Rapporti con Media e Comunicazione, Turismo;
Sig. DEMASI Carlo nato a Friedrichshafen (Germania) il 27/02/1985, Benessere, Politiche giovanili;
Sig.ra GREGGIO Mariateresa nata a Biella il 23/02/1963, Eventi e Manifestazioni;
Sig. SILVESTRINI Lorenzo nato a Biella il 27/06/1998, Sport, Eventi e Politiche giovanili;



Nonché a pagina due dopo la frase: "PRENDE ATTO della comunicazione esposta dal Sindaco in ordine alla composizione della Giunta Comunale, della nomina del Vicesindaco" venga eliminato il periodo "e delle deleghe attribuite ai consiglieri"

I Consiglieri comunali

Denis Kausa


Topazzo Gigliola
